

Il Comune di Isnello ha presentato al CIPE, in data 31 marzo 2009, richiesta di finanziamento per la realizzazione di un Centro per la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche, opera finanziata per l'importo di € 7.500.000,00 nella seduta del Comitato in data 6 novembre 2009.

Il 27 novembre 2009 ha inoltrato all'Ente Parco delle Madonie istanza ai fini dell'intesa ex art. 24 Legge regionale n. 14/88 (vedi, in copia, **ALLEGATO 1**). A tale riguardo il Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente, con verbale n. 5 del 17.12 2009, così si è espresso: "preso atto della rilevanza scientifica dell'intervento, dei riflessi socio-economici connessi, indipendentemente dall'area individuata, fermo restando nel merito delle soluzioni tecniche in sede di esame del progetto esecutivo, ai sensi della vigente normativa esprime parere favorevole alla sua fattibilità e quindi all'intesa che si intende attuare." (vedi, in copia, **ALLEGATO 2**).

Il progetto prevede, tra l'altro, la collocazione di strumentazioni scientifiche sulla sommità di Monte Mufara, individuato quale sito osservativo ottimale per la ricerca astronomica.

In data 15 gennaio 2010 è stata definita l'intesa con l'Ente Parco e, a seguito di tale intesa, il Comune di Isnello è stato autorizzato a procedere alla progettazione definitiva dell'opera: "... in merito agli interventi e alla ubicazione degli stessi su Monte Mufara, il Direttore dell'Ente fa presente che possono essere autorizzati in forza del comma 3°, dell'art. 27 del decreto ARTA 263/11 del 18.04.1996, in particolare in quanto trattasi di strutture necessarie alla ricerca scientifica. La relativa attività edilizia pertanto dovrà essere limitata alle sole opere necessarie alla collocazione delle attrezzature (vedi relazione e planimetria allegata), non potendosi, alla luce dell'attuale normativa, realizzare nuove costruzioni" (vedi, in copia, **ALLEGATO 3**).

In data 18 gennaio 2010 è stata sottoscritta apposita convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Stazione appaltante, ove il Comune di Isnello, Ente beneficiario del finanziamento, rimane onerato dell'acquisizione, sul progetto, dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi delle Amministrazioni competenti prima dell'esame e del parere conclusivo da parte del C.T.A. e nulla osta occorrenti.

In data 22 gennaio 2010 il Comune di Isnello ha trasmesso il progetto definitivo all'Ente Parco delle Madonie rappresentando la urgenza nell'espressione del nulla osta (vedi, in copia, **ALLEGATO 4**), visto che il progetto sarebbe dovuto andare all'esame del C.T.A. nella seduta del 16 febbraio, rinviata poi al 16 marzo del corrente anno, appunto in attesa del nulla osta dell'Ente Parco.

Dopo appena otto giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, l'Ente Parco, in data 26 gennaio 2010, ha richiesto ulteriore parere alle Direzioni dell'Urbanistica e alla Direzione dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente, esternando proprie perplessità in merito alla presunta necessità di deroga che riguarda la zona di rispetto dalle fasce boscate (vedi, in copia, **ALLEGATO 5**).

Si ritiene, come del resto ha ritenuto il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17 dicembre 2009 con verbale su richiamato e lo stesso Ente Parco in sede di intesa di data 15 gennaio 2010, che la deroga cui ci si riferisce possa valere per edificazioni ma non certo per la collocazione di strumentazioni a fini di ricerca scientifica, questa consentita in tutte le aree di Parco ai sensi dell'art. 20 della vigente disciplina transitoria (D. A. n. 263 del 18 aprile 1996). La stessa disciplina, all'art. 27, comma 3°, prevede: "In tutto il territorio del Parco sono consentiti, altresì, ampliamenti e realizzazioni di strutture necessarie alla ricerca scientifica ...", anche se nella fattispecie non vi è la realizzazione di strutture bensì la collocazione di attrezzature scientifiche, tre telescopi da 100 cm di diametro di apertura e uno spettrografo, allocati necessariamente all'interno delle rispettive cupole mentre la stazione di controllo e di gestione degli stessi, essendo robotici, è posta a valle, a distanza di circa 5 km in linea d'aria, all'interno di una struttura comunale già esistente.

In ogni caso tale parere, per le motivazioni su esposte, non è obbligatorio e, comunque, non è vincolante ai fini del rilascio.

Vero è, come si legge nella richiesta sopracitata, che l'andamento della Pubblica Amministrazione deve essere improntata a principi di legalità e di parità di trattamento ma, si ritiene, anche di efficienza e di efficacia. In ogni caso, un parere non è legge o norma (nella stessa nota indirizzata all'Assessorato testualmente si legge: "... dalla ricerca giurisprudenziale effettuata questo Ente non ha rinvenuto alcun riferimento che, esplicitamente od implicitamente, avrebbe potuto fornire un riscontro oggettivo alla interpretazione normativa adottata e un conforto alle valutazioni espresse in sede di sottoscrizione dell'intesa") e, quindi, non può essere vincolante per le decisioni dell'Ente in sede di rilascio di nulla osta.

La normativa di riferimento, ai fini del rilascio del nulla osta sul progetto è la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, articolo 24 che prevede, appunto, le modalità del rilascio:

*"...4. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell'ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.*

*5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri generali attuativi del regolamento dell'ente preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni."*

Tale parere, non obbligatorio e, quindi non comportante una obbligata risposta, non è stato, comunque, a tutt'oggi riscontrato.

In data 15 febbraio 2010 l'Ente Parco ha richiesto al Comune ulteriore documentazione (vedi, in copia, **ALLEGATO 6**), che è stata prodotta in data 3 marzo 2010 (vedi, in copia, **ALLEGATO 7**) in uno con l'ulteriore documentazione richiesta dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 18 febbraio 2010 e comunicata dall'Ente Parco al Comune di Isnello in data 2 marzo 2010 (vedi, in copia, **ALLEGATO 8**). Nella stessa nota di trasmissione della documentazione integrativa il Comune di Isnello ha rappresentato ancora una volta l'urgenza di pervenire al rilascio del nulla osta richiesto in tempi brevissimi visto che, come da comunicazione del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria il progetto andrà all'esame del CTA nella seduta del 16 marzo del corrente anno.

Nella stessa nota dell'Ente Parco di data 2 marzo si legge: "... si rappresenta, infine, che dalla documentazione prodotta sembrerebbe trattarsi di opera di interesse nazionale. In tal caso, ai sensi dell'art. 16, c. 2°, del D.A. 263/11 del 18.04.1996 riguardante la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti in area di Parco, lo stesso, una volta acquisiti il parere dell'Ente Parco dovrà essere sottoposto all'A.R.T.A. per l'approvazione definitiva."

Cioè, in tal caso, l'Ente Parco si limiterebbe ad esprimere un "parere" e non il nulla osta richiesto, rinviando, di fatto, alle competenze dell'Assessorato l'eventuale rilascio del nulla osta, nulla osta che verrebbe rilasciato dopo avere acquisito il parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Cioè, dopo ben quasi due mesi dalla richiesta, l'Ente Parco solleva eventuale ulteriore problematica che rimanderebbe a tempi di mesi o anni vanificando, di fatto, la realizzazione dell'opera.

Ma, in merito all'ulteriore perplessità sollevata dall'Ente Parco, il riferimento all'art. 16 della vigente disciplina è assolutamente improprio e, quindi, lo si considera del tutto strumentale. Intanto, si sottolinea che nella nota inviata dall'Ente Parco, viene modificata l'intestazione del progetto: non è più il Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche nel Comune di Isnello (così è stato proposto dal Comune e definito in sede di finanziamento da parte del CIPE) ma "Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche, in territorio dei Comuni di Polizzi Generosa, Petralia Sottana e Isnello". Alla richiesta di chiarimento nel merito in sede di seduta del Comitato Esecutivo del 5 marzo ove il Sindaco di Isnello ha partecipato a seguito di invito del Commissario dell'Ente Parco, il funzionario dottore Vacante ha dichiarato che il titolo

lo assegna lui desumendolo dal contenuto del progetto (!!!). Cioè ad un progetto che viene finanziato e che ha una sua intestazione, lui lo modifica. Come se ad ogni passaggio presso Organi o Enti deputati ad esprimere un proprio parere o nulla osta, il funzionario istruttore possa assegnare al progetto il titolo che ritiene. Roba da non crederci.

Può avere una spiegazione la modifica arbitraria e, ad avviso del sottoscritto, illegittima della intestazione del progetto finanziato? Ha a che fare con la necessità del rimando all'approvazione dell'A.R.T.A. ai sensi del citato art. 16 della disciplina in quanto sarebbe opera a valenza regionale e nazionale?

Si riporta il contenuto dell'art. 16 della disciplina, comma 2, D.A. 263/11 del 18.04.1996:

*"Ai fini dell'autorizzazione di progetti di interesse nazionale o regionale, di cui all'art. 7 della l.r. 11 aprile 1981, n° 65 e successive modifiche e integrazioni e per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici vigenti alla data del decreto istitutivo del Parco, è necessario acquisire anche il parere del C.R.P.P.N. e sentire l'Ente Parco."*

Si riporta altresì il contenuto dell'art. 7 l.r. 65/81 come modificato dall'art. 6 l.r. 15/91

*"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire **opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici**, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale per l'urbanistica. I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali. In caso di mancato pronunciamento del consiglio o dei consigli nel termine di 30 giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento. Dette autorizzazioni vengono notificate ai Comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana."*

Cioè, l'art. 16 della disciplina vigente e l'art. 7 della l.r. 11 aprile n. 1981, riguardano tutt'altra fattispecie.

1. Intanto riguarda le zone "D" di Parco (Capo V - Zona "D" di controllo) e gli strumenti urbanistici comunali che non dovessero prevedere o essere in contrasto con l'esecuzione di **"opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici"**, tant'è che la legge n. 65/81 investe il consiglio regionale per l'urbanistica. Inoltre,

2. un progetto è di interesse statale o regionale in relazione all'ente istituzionalmente competente, e, nel caso di che trattasi è il Comune di Isnello che ha prodotto istanza di finanziamento su un progetto che ha redatto e che è l'Ente beneficiario del finanziamento concesso mentre, stazione appaltante, ai sensi della convenzione stipulata, è il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria. Non è, quindi, nè lo Stato nè la Regione. Che l'opera, poi, per la sua importanza, abbia interesse anche sovranazionale per la sua alta valenza scientifica tale da giustificare il finanziamento, è tutt'altra cosa;

3. il progetto nel suo complesso riguarda la realizzazione di una struttura a finalità didattica e divulgativa delle scienze astronomiche sita nel Comune di Isnello, in area fuori dalla perimetrazione

del Parco (Planetario, Terrazza Osservativa Astronomica, Laboratorio Solare, area museale e didattica), la centrale operativa e di comando che insiste in un edificio esistente nel territorio del Comune di Isnello e la semplice collocazione di n. 3 telescopi di un metro di apertura e di uno spettrografo con relative cupole sulla sommità di Monte Mufara (su una limitata area che riguarda i Comuni di Petralia Sottana e Polizzi Generosa, per complessivi circa 800 mq), strumentazioni scientifiche finalizzate alla ricerca, consentita ai sensi della disciplina vigente in tutte le aree di Parco, così come, del resto, è definito nell'intesa sottoscritta tra Comune di Isnello ed Ente Parco delle Madonie di data 15 gennaio corrente anno, limitandosi l'attività edilizia alle sole opere necessarie alla collocazione delle attrezzature. Non vi è, quindi, alcuna difformità agli strumenti urbanistici.

In data 5 marzo il sottoscritto ha partecipato alla riunione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco su invito del Commissario dell'Ente, accompagnato dal tecnico comunale geometra Salvatore D'Angelo. In quella sede si è ribadita la necessità di pervenire in tempi brevissimi al rilascio del nulla osta richiesto dichiarando che l'opera risulta del tutto legittima. Nella stessa sede il Commissario dell'Ente Parco, arch. Angelo Aliquò e i componenti del Comitato Giuseppe Muffoletto, Sindaco del Comune di Gratteri, Giuseppe Intrivici, Sindaco del Comune di Castellana Sicula, Mauro Cascio, Sindaco del Comune di San Mauro Castelverde e Mario Cicero, Sindaco del Comune di Castelbuono hanno rilevato la grande valenza che avrebbe l'opera per l'intero comprensorio di Parco e hanno sollecitato l'ufficio a procedere in tempi brevissimi alla espressione del nulla osta richiesto per non vanificare la realizzazione del Centro. Ma nella stessa sede, **fatto che si ritiene gravissimo**, il funzionario dell'Ente Parco dottore Vacante, dirigente dell'U.O.B. n. 4 Gestione del territorio, ha dichiarato che anche se il Comitato Tecnico Scientifico dovesse esprimere parere favorevole lui non avrebbe mai firmato il nulla osta. Tale dichiarazione è stata adeguatamente contestata dal Direttore dell'Ente Parco, rilevando che la pratica è ancora in istruttoria e che la stessa deve essere esitata facendo riferimento alla sua conformità a leggi e norme.

Due semplici considerazioni:

1. Se il funzionario dottore Vacante è dell'avviso, a istruttoria ancora non definita, di non rilasciare comunque il nulla osta, perchè ha inviato il progetto al Comitato Tecnico Scientifico, organo di consulenza dell'Ente, perchè richiede integrazioni, perchè impegna la pubblica amministrazione a spendersi in tempo e denaro?

2. E' mai possibile che a decidere sulla realizzazione di un'opera la cui importanza è unanimemente riconosciuta dal mondo scientifico nazionale e dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'organo politico dell'Ente Parco, dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco, dal CIPE e dal Ministero delle Infrastrutture, dai Comuni di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa nel cui territorio, per una limitatissima estensione insiste la sola collocazione delle quattro cupole e che si sono espressi in sede di intesa, debba essere un funzionario dell'Ente Parco che già, prima del completamento dell'istruttoria affidata anche al Comitato Tecnico Scientifico per le valutazioni che dovrà fare e per le eventuali prescrizioni che vorrà dare, ha anticipato il proprio diniego sulla base di motivazioni incongruenti e strumentali?

Sempre nella stessa sede, al sottoscritto è stata fornita in copia una nota di Lega Ambiente, a firma di Angelo Di Marca, Responsabile del Dipartimento Conservazione Natura e di Salvatore Livreri Console, rappresentante nel CTS del Parco delle Madonie, che, dagli atti, non risulta abbia detto nulla nella seduta del CTS del 18 febbraio 2010 (vedi, in copia, **ALLEGATO 9**).

La nota di Lega Ambiente è inviata al Commissario dell'Ente Parco delle Madonie, al Direttore dell'Ente Parco delle Madonie, all'Assessore regionale Territorio e Ambiente e, p. c. al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

La nota è agli atti del Consiglio e, in riferimento al contenuto della stessa, vista la falsità di talune affermazioni, verrà portata all'attenzione dei legali del Comune per eventuali azioni di tutela e per eventuale danno arrecato.

Le lungaggini fino ad oggi riscontrate (la stessa Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, che certo non brilla per celerità nell'espressione del proprio parere, in questo caso, rendendosi conto della importanza del progetto e dei motivi di urgenza, ha rilasciato il proprio parere in soli dieci giorni), di fatto mettono a rischio la realizzazione di un'opera la cui alta validità scientifica è stata riconosciuta dall'Agenzia Spaziale Europea, da astronomi di chiara fama in ambito nazionale e internazionale, Margherita Hack, Walter Ferreri, Piero Galeotti, Umberto Guidoni, Mario Di Martino, Piero Galeotti, Giovanni Battista Valsecchi, Romano Serra, Marcello Coradini, Piero Bianucci, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania, e che, riconosciutane l'importanza, è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture, seduta CIPE del 6 novembre 2009, nell'ambito dei fondi FAS assegnati alla Sicilia. Opera, che per gli altri aspetti legati alla realizzazione di una importante struttura finalizzata alla didattica e alla divulgazione delle scienze fisiche ed astronomiche, rappresenterebbe un *unicum* in Europa, con importanti ricadute socio-economiche, nell'ambito del turismo scolastico, culturale e di quanti avranno una importante occasione in più per visitare la Sicilia e il comprensorio delle Madonie, escludendolo dalle significative attenzioni della comunità scientifica internazionale.

Ulteriori perdite di tempo rischiano concretamente di vanificare la realizzazione dell'opera, mortificando la decisione della Istituzione che ha finanziato il Centro, l'impegno di tanti che, fino ad ora, hanno partecipato alla definizione del progetto, di quanti, personalità del mondo della cultura e della scienza, si sono espressi dando validità scientifica all'idea progettuale, mortificando altresì l'intera comunità di Isnello, il quale Comune partecipa alla costituzione del Parco delle Madonie, primo fra gli altri, con l'82% del suo territorio (in pratica, Isnello è tutto Parco delle Madonie), mortificando l'intero comprensorio del Parco ed anche l'intera Regione Sicilia.

Il progetto definitivo del Centro per la ricerca, la didattica e la divulgazione delle scienze astronomiche è munito dei seguenti pareri e nulla osta:

1. parere igienico sanitario rilasciato dal competente ufficio Distretto Sanitario n. 1 di Cefalù
2. parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
3. parere dell'Ispettorato Foreste demaniali ai fini del vincolo idrogeologico
4. parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Polizzi Generosa
5. parere rilasciato dalla Commissione Edilizia del Comune di Isnello.

(vedi, in copia, **ALLEGATI 10, 11, 12, 13 e 14**).

Inoltre, lo stesso progetto contiene tutti gli elaborati a corredo di un progetto definitivo ed è stato integrato con tutti gli altri elaborati richiesti dall'Ente Parco e dal Comitato Tecnico Scientifico e, in ogni caso, di eventuali prescrizioni dovrà tenersi conto in fase di progetto esecutivo.

Inoltre, ancora, alla luce di quanto prodotto e della normativa vigente, per come sopra evidenziato si ritiene l'opera perfettamente legittima.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si torna a richiedere all'Ente Parco delle Madonie il pronto rilascio del nulla osta richiesto e, laddove ancora dovessero persistere remore strumentali, ad attivare azioni sostitutive all'interno del proprio organico e i provvedimenti conseguenti al fine di non vanificare gli sforzi fin qui posti in essere e finalizzati alla realizzazione di una struttura di grande importanza per il comprensorio e per l'intera Regione.